



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, e in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni svolte dalla Direzione generale della programmazione sanitaria;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e in particolare l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: “la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a), che trasferisce al Comitato tecnico-sanitario le funzioni esercitate dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO l’articolo 3 del richiamato d.P.R. n. 44 del 2013, che stabilisce la composizione del Comitato tecnico-sanitario, nonché l’articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede quale articolazione del predetto Comitato la sezione per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO il d.m. 20 maggio 2015, e successive modificazioni e integrazioni, recante la costituzione del Comitato tecnico-sanitario, e in particolare l’allegata scheda distinta con la lettera a), corrispondente alla sezione per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, e in particolare l’articolo 1, comma 556, che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, istituisce, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (di seguito, Commissione), che dura in carica tre anni, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal

Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTA la nota GAB n. 1267 del 10 febbraio 2016, con la quale sono stati chiesti all'Ufficio legislativo del Ministero della salute elementi chiarificatori in merito all'operatività della sezione per la definizione e l'aggiornamento dei LEA del Comitato tecnico-sanitario, stante la mancata espressa abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del menzionato d.P.R. n. 44 del 2013 da parte della suddetta legge di stabilità 2016;

VISTA la nota LEG n. 1087 del 17 febbraio 2016, con la quale il medesimo Ufficio legislativo ha argomentato che la citata sezione del Comitato tecnico-sanitario è da ritenersi implicitamente soppressa a seguito della sopraggiunta istituzione della nuova Commissione e delle abrogazioni e modifiche normative di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 208/2015;

ACQUISITE le designazioni dei componenti effettivi e supplenti della suddetta Commissione dall'ISS, dall'AGENAS, dall'AIFA, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

RITENUTO di designare il Prof. Francesco Livi, il dott. Guido Quici, il dott. Narciso Mostarda e la prof.ssa Roberta Siliquini quali componenti effettivi della suddetta Commissione, nonché il prof. Francesco Basile, il prof. Mario Petrini, il dott. Luigi Presenti e il dott. Pierluigi Tosi quali supplenti;

DECRETA

Articolo 1

(Composizione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA)

1. Presso il Ministero della salute è costituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (di seguito, Commissione) di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La Commissione è così composta:

a) **PRESIDENTE:** Ministro della salute;

b) **COMPONENTI EFFETTIVI:**

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

Prof. Lorenzo LIVI, designato dal Ministro della salute;

Dott. Guido QUICI, designato dal Ministro della salute;

Dott. Narciso MOSTARDA, designato dal Ministro della salute;

Prof.ssa Roberta SILIQUINI, designata dal Ministro della salute;

Prof. Gualtiero RICCIARDI, designato dall'ISS;

Dott.ssa Maria Donata BELLENTANI, designata dall'AGENAS;

Prof. Mario MELAZZINI, designato dall'AIFA;

Dott.ssa Angela ADDUCE, designata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Dott. Fulvio MOIRANO – Regione Piemonte, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Mauro AGNELLO – Regione Lombardia, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Vincenzo PANELLA – Regione Lazio, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Adriano MARCOLONGO – Regione Friuli Venezia Giulia, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Domenico MANTOAN – Regione Veneto, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Pietro GIUDICE – Regione Campania, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Antonio BRAMBILLA – Regione Emilia Romagna, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) COMPONENTI SUPPLEMENTI

Prof. Francesco BASILE, designato dal Ministro della salute;

Prof. Mario PETRINI, designato dal Ministro della salute;

Dott. Luigi PRESENTI, designato dal Ministro della salute;

Dott. Pierluigi TOSI, designato dal Ministro della salute;

Dott. Angelo DEL FAVERO, designato dall'ISS;

Dott. Mario BRAGA, designato dall'AGENAS;

Prof. Luca PANI, designato dall'AIFA;

Dott. Massimo ZEPPIERI, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Dott.ssa Carla RIZZUTI – Regione Toscana, designata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Giuseppe MUROLO – Regione Siciliana, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Paolo ALETTI – Regione Marche, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Pietro QUINTO – Regione Basilicata, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Angelo MURAGLIA – Regione Abruzzo, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Giacomino BRANCATI – Regione Calabria, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dott. Ettore ATTOLINI – Regione Puglia, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

3. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

Articolo 2 **(Durata e funzioni della Commissione)**

1. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. Dall'insediamento della Commissione cessa di operare la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza del Comitato tecnico-sanitario di cui alla scheda a) allegata quale parte integrante al d.m. 20 maggio 2015, citato in premessa.
3. La Commissione svolge le attività previste dall'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Per lo svolgimento delle attività, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
5. Per le attività di supporto di cui al comma 4 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Articolo 3 **(Disposizioni finanziarie)**

1. La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà sul capitolo di spesa n. 2205 nell'ambito della missione "Tutela della salute" – Programma "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza" – "Funzionamento" – C.D.R. "Direzione Generale della Programmazione Sanitaria" dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2016 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 16 giugno 2016

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)